REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 59

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica (art. 49, d.P.R. n. 554/1999)

Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonche', ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attivita' di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Versione in vigore dal 8 giugno 2011, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo	II — Progettazione e verifica del progetto
Capo	II — Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999) CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-59-acquisizione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

dei-pareri-e-conclusione-delle-attivita-di-verifica-art/
versione/0